

CAPITOLO VI

ATTI E DIFESE FORENSI
NEL TRIBUNALE URBINATE DELL'OTTOCENTO

Tommaso Pagnoni: “*in difesa - deduzioni*” nell’ultimo processo urbinate per omicidio conclusosi con una condanna a morte (1830)

Tra i faldoni polverosi del “Fondo penale pontificio” del Tribunale civile e criminale di Urbino, custoditi presso l’Archivio di Stato della città, quello catalogato come “Busta 201”, risulta interamente dedicato al “caso Cesaroni-Costantini”, vale a dire un “omicidio accompagnato da gravanti qualità”¹, conclusosi nel 1834 con l’esecuzione capitale del condannato, Luigi Cesaroni di Monteguiduccio.

Il tragico fatto di sangue è destinato a rimanere nelle reminiscenze storiche della giustizia penale feltresca, non tanto per l’efferatezza del crimine, quanto piuttosto perché l’esecuzione della condanna a morte del Cesaroni fu l’ultima avvenuta ad Urbino, almeno per il periodo pontificio².

La mattina del 30 agosto 1830 un alto grido scuote la placida Monteguiduccio, oggi una piccola frazione del comune di Montefelcino: in un campo, poco lontano dal paese, viene rinvenuto il cadavere di un uomo con una profonda ferita da arma da taglio sul collo.

Informato del fatto dal Priore, il Podestà mette in moto la macchina della giustizia penale, chiedendo al Luogotenente³ di Urbino di adottare

¹ Si tratta delle odierne circostanze aggravanti.

² Si veda infatti SASU, Tribunale civile e criminale di Urbino, fondo penale pontificio, 1832, Busta n. 201 e, per una accurata ricostruzione dei documenti, la tesi di laurea di A. MASCELLONI, *op. cit.*, in SASU, biblioteca.

³ Ricordiamo infatti che l’art. 6 del *motuproprio* di Leone XII del 1827 sull’Amministrazione Pubblica, in vigore ai tempi del “delitto Costantini”, prevedeva che nelle Delegazioni riunite, quale era quella di Urbino e Pesaro, il Delegato pontificio dovesse fissare la residenza in uno dei due capoluoghi, e che nell’altro vi dimorasse stabilmente un Luogotenente. Nel caso della Delegazione di Urbino e Pesaro, il Delegato aveva scelto come sua residenza Pesaro, città costiera e dal clima più favorevole.

tutte le misure necessarie. Con i Carabinieri giungono sul luogo del crimine il cursore⁴ Antonio Vignola, il chirurgo, Claudio Vivarelli, e, secondo quella che era la prassi dell'epoca, due testimoni che riconoscono ufficialmente nel cadavere un cinquantenne possidente del posto, tale Luigi Costantini⁵.

La notizia della morte tragica del Costantini, detto "il Marcheggiano"⁶, si diffonde velocemente tra gli abitanti di Monteguiduccio, e subito nelle sue vie i primi sospetti e le prime congetture si rincorrono di bocca in bocca.

Le indagini, condotte dal Procuratore Fiscale⁷ del Tribunale di Urbino, Filippo Fortunati, prendono spunto proprio dalla *vox populi*. Qualcuno infatti mormora che il Marcheggiano sia stato ucciso niente di meno che da suo figlio, Filippo⁸: è noto infatti che tra i due non correva buon sangue, e pare che avessero litigato anche la sera precedente.

Ben presto tuttavia le testimonianze della gente del paese fanno emergere nuovi particolari e nuove ipotesi di sospetto: Giovanni Marchetti, un contadino del posto, insinua che nel delitto sia coinvolta anche la vedova della vittima, Maria Domenica Cecchini⁹ alla quale, dice, "piaceva di mangiar bene e voler fare gli interessi di sé"¹⁰. Si sussurra infatti che la donna, di parecchi anni più giovane del marito cui era andata in sposa appena sedicenne, fosse stanca della vita coniugale e avesse intrecciato

⁴ Con il termine "cursore" veniva indicato quell'Ufficiale pubblico che, nell'ambito dell'organizzazione del Tribunale, era addetto alla notifica delle citazioni e delle sentenze.

⁵ SASU, Tribunale civile e criminale di Urbino, fondo penale pontificio, 1832, Busta n. 201, cc. 4r-8v.

⁶ Il soprannome, con il quale era comunemente chiamato Luigi Costantini, viene riportato anche negli atti ufficiali del processo. Cfr. SASU, Tribunale civile e criminale di Urbino, fondo penale pontificio, 1832, Busta n. 201.

⁷ Nell'ordinamento giudiziario pontificio il Procuratore Fiscale svolgeva le funzioni proprie della pubblica accusa, rappresentando per altro in giudizio gli interessi dello Stato.

⁸ Filippo Costantini, figlio della vittima, era uno dei principali protagonisti del "caso Cesaroni-Costantini"; contadino possidente di Monteguiduccio, ai tempi del delitto aveva appena 23 anni.

⁹ Maria Domenica Cecchini, figlia di Giovanni Cecchini e vedova della vittima, all'epoca dei fatti aveva 40 anni. Considerata dagli inquirenti l'istigatrice dell'omicidio del marito, fu rinviata a giudizio con l'accusa di concorso in omicidio premeditato; condannata in primo grado a 20 anni di reclusione, venne poi assolta in secondo grado dal Tribunale d'appello di Macerata.

¹⁰ SASU, Tribunale civile e criminale di Urbino, fondo penale pontificio, 1832, Busta n. 201, cc. 19r-20v e A. MASCELLONI, *op. cit.*, p. 43.

una tresca con il garzone, Luigi Cesaroni¹¹, detto “Linara”¹², dal quale, si dice, aspettava pure un figlio.

Comincia in questo modo ad emergere in relazione ai tragici fatti, dapprima come un sussurro, poi sempre più forte, il nome di questo Luigi Cesaroni, lui che, per altro, proprio quella notte, si doveva incontrare con la vittima per recarsi al Mulino di Fossombrone. Del resto il fatto che il garzone, sia pure sposato, da tempo se la intendesse con la moglie della vittima costituiva agli occhi dei più un valido movente, quando si tenga conto poi che di questa relazione erano al corrente sia l'ucciso, che suo figlio Filippo.

Pur senza abbandonare del tutto la pista del possibile parricidio perpetrato da Filippo Costantini e dell'eventuale coinvolgimento della vedova, gli inquirenti cominciano ad indagare a fondo anche su Luigi Cesaroni sul quale, piano piano, si concentrano i sospetti: dalla perquisizione eseguita al suo domicilio vengono così rinvenuti alcuni suoi vestiti macchiati di sangue e un gruzzolo di 50 baiocchi d'argento, 4 quattrinelli e mezzo baiocco di rame: questo denaro, a detta della vedova, la vittima l'aveva con sé la notte dell'omicidio per pagare il dazio della macina del grano al Mulino di Fossombrone¹³.

Anche le testimonianze dei compaesani, sentiti dagli inquirenti, convergono ormai sul Linara. Ma ad “inchiodare” il garzone è la deposizione di Marianna Costantini, figlia dell'ucciso, di appena otto anni. La bambina riferisce infatti di avere udito il garzone e sua moglie, Catterina Pascucci¹⁴, progettare l'omicidio proprio per la notte in cui il Marcheggiano si sarebbe dovuto recare al Mulino di Fossombrone.

¹¹ Luigi Cesaroni, principale accusato, ai tempi del delitto di Costantini aveva 33 anni. Nato a Ripe e domiciliato nella parrocchia di Monteguiduccio, prestava servizio in qualità di contadino giornaliero presso la famiglia della vittima. Condannato a morte in tutti e tre i gradi di giudizio previsti dal Regolamento criminale, sarà ghigliottinato nel febbraio del 1834.

¹² Anche in questo caso il soprannome con cui era conosciuto Luigi Cesaroni viene riportato negli atti processuali ufficiali; si veda in particolare il verbale dell'udienza di primo grado dinanzi al Tribunale di Urbino dove si legge espressamente “Luigi, figlio del defonto Giovanni Cesaroni, sopracchiamato Linara (...)” in SASU, Tribunale civile e criminale di Urbino, fondo penale pontificio, 1832, Busta n. 201, all. IV.

¹³ SASU, Tribunale civile e criminale di Urbino, fondo penale pontificio, 1832, Busta n. 201, cc. 261v e A. MASCELLONI, *op. cit.*, p. 53.

¹⁴ Catterina Pascucci in Cesaroni, figlia del defunto Francesco Maria Pascucci e moglie del Linara, all'epoca dei fatti aveva 39 anni. Coinvolta nell'omicidio in qualità di complice del marito venne assolta in primo grado.

Si comincia allora a sospettare di un possibile coinvolgimento nel delitto anche della moglie del garzone sul quale, ora, viene a gravare l'accusa di omicidio premeditato.

Interrogato più volte, pur tra varie contraddizioni, il Linara si difende e fornisce la sua versione dei fatti accusando espressamente di parricidio Filippo Costantini¹⁵. La notte dell'omicidio, secondo la versione del Linara, Filippo lo avrebbe chiamato chiedendogli di accompagnarlo a trovare la fidanzata in una località vicina, dove si sarebbe dovuta tenere una festa danzante. Durante il tragitto i due avrebbero quindi incontrato Luigi Costantini e, a quel punto, Filippo avrebbe assassinato il padre tagliandogli la gola con un "seghetto"¹⁶. Ma il padre della fidanzata di Filippo smentisce che quella sera, nel loro paese, si dovesse tenere una festa da ballo.

A questo punto, dopo avere raccolto indizi sufficienti, gli inquirenti chiudono la fase istruttoria, rinviando a giudizio non solo Luigi Cesaroni, principale sospettato del delitto, ma anche sua moglie, Catterina Pascucci, Filippo Costantini, e la vedova Maria Domenica Cecchini. I quattro indagati, formalmente inquisiti a vario titolo¹⁷ per l'omicidio del Marcheggiano, vengono dunque arrestati e imprigionati nelle "segrete" del Palazzo Apostolico¹⁸, dove rimarranno per più di due anni in attesa del processo.

Il processo penale di primo grado si apre nella Sala d'Udienza¹⁹ del Palazzo Apostolico di Urbino il 5 dicembre 1830 e si conclude due giorni più tardi. Dopo 3 giorni di discussione il collegio giudicante del Tribu-

¹⁵ SASU, Tribunale civile e criminale di Urbino, fondo penale pontificio, 1832, Busta n. 201, cc. 62v-63r e A. MASCELLONI, *op. cit.*, pp. 51-52.

¹⁶ Il termine (che si legge così, testualmente, nelle carte ufficiali dell'avvocato), proprio del dialetto del Montefeltro e tuttora utilizzato, fa riferimento ad un attrezzo agricolo, la roncola, dotato di una lama ricurva e di un'impugnatura in legno, con il quale vengono tagliati i rami degli alberi di piccole e medie dimensioni.

¹⁷ In particolare: Luigi Cesaroni venne accusato di omicidio premeditato con l'aggravante dell'insidia; Filippo Costantini di omicidio premeditato con l'aggravante dell'insidia e del parricidio; la vedova, Maria Domenica Cecchini e Catterina Pascucci vennero invece accusate entrambe di complicità in omicidio premeditato.

¹⁸ Il Palazzo Apostolico, residenza del Luogotenente, era il Palazzo Ducale di Urbino. Le "segrete del Palazzo", dove a partire dal XIX secolo furono ubicate le carceri, erano i cosiddetti "sotterranei" destinati, in epoca ducale, ad accogliere le stanze di servizio della dimora dei Montefeltro.

¹⁹ La "Sala d'Udienza" del Palazzo Apostolico si trovava nelle stanze dell'"Appartamento della Duchessa" dove, fino al 1847, aveva sede il Tribunale di Urbino. Sul punto si veda M. MORELLO, P. DE CRESCENTINI, *op. cit.*, p. 26.

nale criminale di Urbino, alle ore diciassette, da' lettura della sentenza, emessa all'unanimità ²⁰:

- Filippo Costantini, accusato di omicidio con le “gravanti qualità” della premeditazione, dell'insidia e del parricidio, viene assolto con formula piena, ex art. 445 del Regolamento criminale ²¹ e rilasciato.
- Luigi Cesaroni, accusato di omicidio con le “gravanti qualità” della premeditazione e dell'insidia, viene giudicato colpevole del reato a lui ascritto e condannato alla pena dell'ultimo supplizio.
- Catterina Pascucci in Cesaroni, accusata di complicità, viene assolta ai sensi dell'art. 446 del Regolamento criminale ²² e rilasciata provvisoriamente, ovverosia fino a quando, nei limiti di tempo della prescrizione, non fossero emerse nuove prove o nuovi indizi che avessero consentito di riaprire il processo.
- Maria Domenica Cecchini ved. Costantini, accusata di complicità, viene riconosciuta colpevole di istigazione al delitto e condannata alla pena di 20 anni di detenzione, commutata poi in 10 anni di lavori forzati presso il “Reclusorio” di San Michele a Roma. Sarà poi assolta in secondo grado dal Tribunale d'appello di Macerata.

Nel corso del processo di primo grado la difesa dei coniugi Cesaroni viene assunta dall'avvocato d'ufficio, Tommaso Pagnoni, “difensore de' rei” ²³ presso il Tribunale civile e criminale di Urbino ²⁴.

²⁰ SASU, Tribunale civile e criminale di Urbino, fondo penale pontificio, 1832, Busta n. 201, All. IV.

²¹ Secondo l'art. 445 del Regolamento criminale “Quando viene dichiarato che l'inquisito non è colpevole si ordina la di lui dimissione dal carcere e rimane assoluto come innocente, né può essere mai più sottoposto a procedure per lo stesso titolo”.

²² L'art. 446 del Regolamento criminale prevede che “Se la dichiarazione porta che l'accusato non costa abbastanza colpevole, viene posto provvisoriamente in libertà, ma può riassumersi la procedura sul medesimo nell'intervallo sino alla prescrizione, quante volte nuove prove o indizj vengano ad acquistarsi o vengano le precedenti a ricevere schiarimenti maggiori ed efficaci a distruggere lo stato d'incertezza che aveva fatto dubitare della reità”.

²³ La figura del “difensore de' rei” era stata istituita con il *motuproprio* di Pio VII del 1816 che prevedeva che presso ciascun Tribunale criminale vi dovesse essere un difensore d'ufficio nominato direttamente dal Pontefice. Sul punto si veda anche *supra*, cap. IV.

²⁴ SASU, Tribunale civile e criminale di Urbino, fondo penale pontificio, 1832, Busta n. 201, All. V.

Non si hanno molte notizie su questo personaggio, noto nell'ambiente forense della città feltresca fin dall'istituzione del Tribunale criminale di prima istanza, avvenuta nel 1817, quando ottenne la nomina pontificia a "difensore de'rei". Sappiamo inoltre di sua una fugace presenza presso la Pontificia Università di Urbino: dapprima nel 1826 quando, resasi vacante la cattedra di Istituzioni criminali, partecipò senza successo al concorso che si tenne il 23 agosto, poi nell'anno accademico 1856-57. In questa occasione Pagnoni, ormai settantunenne, aveva ottenuto per supplenza la stessa cattedra di Istituzioni criminali per poi passare il testimone, l'anno dopo, a Bernardino Berardi²⁵.

L'arringa difensiva dell'avv. Pagnoni, il cui testo è riportato di seguito, viene pronunciata nel corso della prima udienza del processo di primo grado, dinnanzi al collegio giudicante del Tribunale criminale di Urbino, composto da Mariano Mariani, presidente, Crescentino Pasqualini e Deodato Rosa, giudici effettivi, e Luigi Ioni, supplente.

Di fronte al grave quadro accusatorio a carico, in particolare, di Luigi Cesaroni, l'avvocato può soltanto sottolineare l'aspetto puramente indiziario delle prove raccolte a danno del suo cliente ed elencate una ad una nel Ristretto processuale²⁶ presentato dal Procuratore fiscale.

Crederci o non crederci alla complicata ricostruzione dell'accusa? Ad armare la mano del Linara, secondo gli inquirenti, sarebbe stato infatti un movente passionale: l'amore per la vedova con la quale aveva una relazione adulterina, e l'odio verso il figlio della vittima Filippo. Uccidendo il Marcheggiano il garzone avrebbe dunque raggiunto un duplice scopo: "disfarsi"²⁷ di Filippo, facendo ricadere su di lui la colpa di un delitto grave quale il parricidio, e sposare la vedova diventando padrone della sua casa e dei suoi possedimenti. Un "progetto degno della ferocia e scaltrezza dei tempi tragici della Grecia!", che difficilmente la mente semplice e campagnola del Linara avrebbe potuto elaborare, un omicidio vo-

²⁵ Vd. in proposito, A. M. GIOMARO, *La formazione del giurista nel XIX e nel XX secolo: il caso della "Libera Università di Urbino"*, testo in corso di ultimazione.

²⁶ Il Ristretto processuale, tipico dell'ordinamento giudiziario ottocentesco, consisteva nella requisitoria della pubblica accusa; di fatto si trattava di un documento scritto, destinato a rimanere agli atti, con il quale il Procuratore fiscale presentava al giudice la propria ricostruzione dei fatti e le prove raccolte durante la fase istruttoria del processo.

²⁷ Il termine "disfarsi" è quello utilizzato dall'avv. Pagnoni nella propria arringa difensiva.

luto per conquistarsi definitivamente le grazie della vedova, una passione talmente forte da trasformare il rozzo garzone in un eroe drammatico: “Eh quanti Agamennoni, quanti Oresti, quante Elette si voleano ordunque immolare a cotesta novella Clittenestra!”.

Quanto alle prove testimoniali, tutte contro il garzone, l'avvocato d'ufficio cerca di sottolinearne la parzialità e dunque la scarsa attendibilità: “tuttavolta è da rimarcarsi che di questi indizi remoti se ne fanno testimonj soltanto i coinquisiti Costantini ed i loro prossimi congiunti, persone tutte oltremodo interessate nella presente procedura”.

Anche gli indizi materiali che gli inquirenti hanno raccolto contro il Cesaroni vengono sminuiti dall'abile dialettica di Tommaso Pagnoni: le macchie di sangue rinvenute sui vestiti? È pura supposizione che si tratti del sangue della vittima! Nella perizia ufficiale, dice l'avvocato, non è specificato se sia sangue umano o di bestia tanto più che i buoi dei Costantini erano soggetti a “sbocchi sanguigni” che avrebbero ben potuto macchiare le vesti del garzone che di essi si occupava. I denari trovati in casa del Linara? È sempre pura supposizione che Costantini li avesse con sé prima dell'omicidio, come è pura supposizione che il garzone non li avesse prima della morte del suo padrone, ed è ancora pura supposizione che quelle monete appartenessero effettivamente alla vittima.

Le conclusioni presentate dal Procuratore fiscale sono dunque fondate, dice espressamente l'avvocato difensore, su una “Mole Gigantesca”²⁸ di supposizioni sulla quale a ben vedere non può in alcun modo trovare fondamento scientifico una condanna a morte.

Né tralascia, l'avvocato Pagnoni, di tratteggiare il carattere e la personalità del presunto colpevole: un uomo semplice, dedito a vizi, abituato a frequentare con leggerezza altre donne, un “birbone”, come dicevan in paese, ma di certo non un barbaro assassino, anche perché il rozzo villano non avrebbe mai avuto l'ingegno di pianificare un colpo da “maestro di consumata nequizia”. Né sarebbe mai potuto divenire “immediatamente scelleratissimo”, né “per gradi” “chi non ha l'animo di già uso a malefici”.

A giustificazione dei suoi assunti non mancano infine dotte citazioni di giuristi e scrittori autorevoli della “Filosofica Scienza dei Delitti e delle

²⁸ Anche questo è termine utilizzato dal Pagnoni nella sua difesa legale, come pure è del Pagnoni il maiuscolo delle parole.

Pene” volte soprattutto a rimarcare come un delitto così grave, che comporta una pena altrettanto grave, debba essere accertato sulla base di prove forti e chiare, che, evidentemente, secondo l'avvocato difensore, non sarebbero state presenti nel caso di specie.

Nonostante tutte queste parole, nonostante il monito rivolto ai giudici affinché non fosse mandato a morte un innocente, Luigi Cesaroni viene condannato in primo grado alla pena capitale; la sentenza trova poi conferma anche negli altri due gradi di giudizio, previsti per le ipotesi simili nel Regolamento criminale²⁹.

La mattina del 22 febbraio 1834, tre anni e mezzo dopo l'omicidio del Marcheggiano, Luigi Cesaroni, accompagnato dai componenti della Venerabile Compagnia di San Giuseppe, che lo avevano confortato tutta la notte, esce dal carcere del Palazzo Apostolico e, attraversando le vie della città di Urbino, arriva in piazza Mercatale, dove lo attendono il carnefice, giunto da Roma, e la sua mannaia³⁰. Alle dieci in punto Luigi Cesaroni, proclamando ancora la sua innocenza, sale sul patibolo e, dopo la benedizione impartitagli da Padre Pietro, viene decapitato³¹.

²⁹ Ricordiamo infatti che, in base all'art 13 del Regolamento criminale entrato in vigore nel gennaio del 1832, solo per i delitti minori e nel caso in cui il Tribunale criminale di prima istanza avesse pronunciato una condanna a morte era possibile ricorrere di fronte al Tribunale d'appello competente. Se poi anche questa Magistratura avesse confermato la condanna alla pena capitale, l'art. 45 del medesimo Regolamento consentiva al condannato di ricorrere in ultima istanza alla Sacra Consulta. Sul punto vd. *supra*, cap. IV.

³⁰ La ghigliottina per l'esecuzione della sentenza era stata già predisposta in Piazza Mercatale fin dai giorni precedenti; tutta la città di Urbino, del resto, era pervasa dalla particolare atmosfera che precede una condanna a morte, con le vie tappezzate di manifesti neri che annunciavano la morte di Luigi Cesaroni.

³¹ Sulla ricostruzione dell'esecuzione capitale due sono i documenti consultabili: il primo è il “Resoconto del Presidente del Tribunale”, inviato il 26 febbraio 1834 al Legato della Sacra Consulta, in SASU, Tribunale civile e criminale di Urbino, fondo penale pontificio, 1832, Busta 238, N. 9. RD 26/2/34; il secondo, invece, è la “Relazione dell'esecuzione della sentenza di morte” del cancelliere Spiridione Schiarini, una vera propria cronaca delle ultime ore di Luigi Cesaroni, in SASU, Tribunale civile e criminale di Urbino, fondo penale pontificio, 1832, Busta n. 238 n. 9. RD.

1830 ³²Monte Guiduccio
ossia UrbinoAvanti all'Illmo ed Eccmo Tribunale Criminale
di UrbinoGiudizio di
Omicidio accompagnato da qualità gravanti

Contro la Curia e Fisco

In difesa
Dei coniugii Luigi e Catterina di Monte
Guiduccio

Deduzioni //

Chiarissimi Signori

Se nell'investigare le umane azioni si debba, specialmente dai Legisti porre in opera ogni maturità e freddezza per non avventurare giudizi in onta della giustizia ed in gravissimo nocumento de' nostri simili: egli è ciò necessario in modo singolare nella discussione odierna: imperciocché l'azione atrocissima, che ne forma soggetto, non può sopraffarci l'animo di tale orrore; che non ne rimangano in qualche guisa preoccupate le facoltà intellettive.

Un debile vecchio, un padre onorato di famiglia, nello stretto di calle solitario tra la spaventosa oscurità della notte, scannato e gittato in un campo fra gl'imbratti del proprio sangue a modo di belva. Da un lato sospizione di Parricidio, di Prodizione dall'altro, da entrambe le parti mostruosa ingratitudine, insidie vivissime, sproporzione di cause, infamia di fini.

Quando la barbarie de' tempi licenziosamente si // addentrava ne'sacri penetrali persino della vergine Astrea, quando gli uomini si lasciavano condurre più dall'impeto del sentire che dalla persuasiva del ragionare; allora in un crimine di questa natura, poche illazioni avrebbero tenuto luogo di prova, ed un

³² Si riporta qui di seguito il testo del discorso pronunciato nel processo penale di primo grado dall'avv. Tommaso Pagnoni in difesa dei coniugi Cesaroni. Il documento originale, manoscritto, in 12 foglietti di minuta, è conservato in SASU, Tribunale civile e criminale di Urbino, fondo penale pontificio, 1832, Busta n. 201, All. V. Abbiamo scandito con due tratti obliqui i cambi di pagina del documento originale.

mal fondato sospetto avrebbe deciso della vita e dell'onore di quattro uomini, e della perpetua sciagura de'loro parenti, ora per altro, nel mezzo di tanta sublimità delle cognizioni morali, di tanta gentilezza dei costumi, di tanta umanità e rettitudine del governare, si è proscritto quell'antiquato sragionamento, che si abbiano cioè da ricercare minori prove in quelle cose che sono più difficili a succedere ed a conoscersi. Ora invece abbiamo Giudici che non si lasciano soperchiare né da vecchiezza di assurdi, né da imponenza di arbitrarie opinioni né da sorprendente apparato di orribili successi e di numerose congetture. Così almeno né la verità truova commiserazione o scampo; né la innocenza soggiace a rischio o disastro. Facciamoci pertanto con sicurezza ad esaminare ac- // curatamente ciascuno degli indizi schierati a danno de'miei clienti Luigi e Catterina coniugi Cesaroni nel Ristretto della Procedura pel qualificato Omicidio Costantini Luigi, tutti di Monte Guiduccio. In questo dibattimento si vedranno richiamati di mano in mano i numeri del Ristretto medesimo per migliore comodità di chi volesse confrontare con quello le mie Deduzioni. Rispetto a Luigi Cesaroni, le cause impulsive di così nera scelleraggine vengono dal Fisco immaginate della guisa che segue. Egli era indissolubilmente legato di adultero amore a Maria Domenica moglie dell'interdetto Costantini. Questo aveva esternato di conoscere e di mal soffrire simile tresca, e di sospettare che frutto di questa fosse la gravidanza di sua moglie. Filippo ancora figlio dell'ucciso, mostravasi avverso alla geniale corrispondenza di sua madre. Cesaroni ne rimane quindi congedato dalla casa Costantini, presso cui era garzone. Perciò i Costantini e Cesaroni si odiavano fra loro ferdamente.

Cesaroni dunque ha trucidato Luigi Costanti- (ni) // ni per liberarsi di lui e del suo Filippo, per salvare l'amasia dalle costoro gelosie, e per poterla infine sposare liberamente e proseguire così a predominarne la casa. Progetto degno della ferocia e scaltrezza dei tempi tragici della Grecia! Ma qui non abbiamo né Tieste, né Attridi, né le figlie di Leda, né le Reggia di Argo, di Tauride o di Micene, né gli asili di Tebe. In questo scambio abbiamo tre rozzi villani. Una femmina logorata da quarant'anni di età e da ventiquattro di conubilio (*)³³; nota per facilità di turpi annuenze (*), mancante della miglior attrattiva della erubescenza; e che di sua gravidanza, altrui sospetta, non si prende pensiero; mentre invece di blandire ed invitare il marito giusta l'arte delle mogli cadute in simili errori, rifiutavagli, anche richiesta, di prestarsi seco lui all'offizio coniugale dopo essere incinta (*). Un amico non uso a delitti, e quindi più avverso a quelli di sangue siccome più ripugnanti al cuore umano (*), bensì abituato a don- (ne), // ne o, per dir meglio, a trastullarsi

³³ Gli asterischi che il Pagnoni inserisce nel testo della sua difesa legale richiamano, a margine della pagina, i numeri del Ristretto processuale che l'avvocato sta discutendo e le pagine in cui si trovano nel documento ufficiale.

con tutte e a non vincolarsi ad alcuna. Un marito buonissimo a segno; che a fronte dei concepiti sospetti, gareggiava con la moglie nell'amare l'amico di essa (*), e che anzi era impegnato più di lei a farlo rimanere presso di loro (*). Abbiamo una famiglia già caduta nell'indigenza e prossima ad affondare nella povertà (*). Abbiamo un congedo meno di realtà che di apparenza ideato per dare una qualche soddisfazione al Parroco (*) e per acquietare gli altrui cicaleggi (*) anziché per intenzione positiva di allontanare Luigi Cesaroni dal luogo di preteso scandalo: mentre il vero si è che anche dopo la licenza lo stesso Cesaroni ha continuato sempre a frequentare casa Costantini liberamente (*) e si trattava inoltre di aggazzonarlo ad anno (*). Di fatto la egreferenza e la minaccia di lui pel ricevuto congedo, delle quali si facevano forti i conquistati Costantini, rimangono smentite dalla bocca medesima di Antonia loro consanguinea (*)://

Restrungendo pertanto le cose fin qui dette, Luigi Cesaroni non venne mosso a così perfido eccesso né da disdetto amore, né da interesse diminuito, né da smania di padroneggiare fra le altrui miserie, né da eccitata vendetta, né da precauzione disperata. Or bene da che altro mai? Da odio troppo lungamente represso contro Filippo Costantini. E per odio di questo dovea Cesaroni estinguere, non lui, bensì il proprio padrone, il proprio amico, perché padre di Filippo? Ma così Cesaroni designava disfarsi di Filippo per mezzo della spada ultrice delle leggi, riversando per lui sospetti di parricidio. E per disfarsi di Filippo, dovea egli tenere questa via lunga e incerta ed assai più rischiosa in cambio di battere l'altra meno pericolosa, più breve, diritta, e sicura? Ma Cesaroni se uccideva Filippo, e non Luigi Costantini, non avrebbe potuto poscia coniugarsi con la moglie di quest'ultimo. Ad ogni modo per altro, a fine di potersi effettuare questo maritaggio, bisognava innoltre, che Cesaroni // avesse tolta di mezzo anche la propria consorte Maria Domenica Paganucci³⁴, tutt'ora vivente prospera e più giovane della Costantini (*). Eh quanti Agamennoni, quanti Oresti, quante Elettre si voleano ordunque immolare a cotesta novella Clittenestra!

Almeno sulla menzionata moglie di Cesaroni non sarà caduto alcun sospetto per parte del Fisco; dalle cui supposizioni anzidette, a giustificazione di lei, emerge ch'era suo precipuo interesse il proteggere la vita di Luigi Costantini, subitoché dalla estinzione di lui dovea muovere l'eccidio di essa medesima, il compimento della infedeltà di suo marito, ed il trionfo della sua

³⁴ Si tratta con tutta evidenza di un errore del Pagnoni che, nel riferirsi alla moglie del Cesaroni, la indica con il nome, sbagliato, di Maria Domenica Paganucci, in luogo di quello corretto di Catterina Pascucci che si trova negli atti ufficiali. Vd. infatti SASU, Tribunale civile e criminale di Urbino, fondo penale pontificio, 1832, Busta n. 201, all. IV.

rivale. Eppure anche la tradita Paganucci³⁵ langue da due anni sotto il peso della Inquisizione e della prigionia. Ma, riguardo a lei, vi saranno altre cause impellenti? No: la Curia medesima nel Ristretto Fiscale (pag.12) confessa che non è riuscito di chiarire, se e quale occulta causa avesse di odiare il Costantini.

Laonde, quanto ai coniugi Cesaroni, manca per // entrambi la causa spingente a così orrenda carneficina.

A sostegno però di questo edificio Fiscale vi sono altre colonne indistruttibili.

Luigi Cesaroni si studiava di fomentare le discordie tra padre e figlio nella famiglia Costantini e manifestava per tempo i suoi truci disegni contro di essi: manifestazioni conformi a quelle di Catterina sua moglie.

Tuttavolta è da rimarcarsi, che di questi indizi remoti se ne fanno testimonj soltanto i conquistati Costantini ed i loro più prossimi congiunti, persone tutte oltremodo interessate nella presente procedura (Rist. Process. pag. 11 a 13). Oltre di ch  in rapporto a Marianna Costantini, di circa sette anni (*) vi hanno altre obiezioni da opporsi. Il racconto fatto da essa alla Curia non coincide perfettamente con le cose narrate da lei medesima sullo stesso proposito alla sorella Antonia ed alla vicina Rosa Pierfelici Magi (*).   osservabile ancora la di Lei menzogna nell'asse- (rire) //

rire in officio di avere fatto uguale racconto alla madre allorquando questa cuciva una camicetta per la ridetta Antonia (*), dovеч  Antonia esclude affatto il cucimento della sua camicia (*); e la di lei genitrice non porge verun cenno di avere udita questa narrazione.

Altri mendacj ancora sonossi indicati dall'I. Cesaroni con adurne le opportune testimonianze, senza che il Fisco escluse queste di lui assertive. Chi sappia d'altronde persuadersi, che una fanciulletta di campagna usasse la sagacia di rimpiazzarsi per udire le altrui confabulazioni (*), e che indi avesse tanta prudenza di mantenere il segreto per obbedire poi ai comandi paterni (*)? Finalmente in origine gli indizi surriferiti non hanno altro appoggio se non la deposizione stragiudicale di una bambola settenne strettamente congiunta ai conquistati Costantini (*).

Non dalla sola bocca dei coniugi Cesaroni si sono divulgati i gravi dissidi che ardevano fra Filippo Costantini e Luigi suo genitore, ma in quella contrada se ne parlava quasi general- // generalmente (*). Eh perch  da simile divulgazione si avrebbero a trarre conseguenze in aggravio soltanto de'miei difesi?

Una donniciuola di Monte Guiduccio, si era sognata di aver visto col  il mio Cliente con un seghetto a foggia di ronchetta nel giorno antecedente alla notte del funesto avvenimento, ma il vaneggiare di costei venne scoperto (*) da altri testimonj meritevoli di maggior fede (*).

³⁵ Anche qui non   la "tradita Paganucci", ma la "tradita Pascucci".

Tutti gli amminicoli, che dal Fisco vengono accampati, sotto la marca dei dicontro numeri nel suo Ristretto, siccome per se soli non hanno forza veruna, ed altrui de' medesimi non sono tampoco documentati abbastanza, conveniva perciò, che seguano essi pure la sorte degl'Indizi primari, base indispensabile degli altri. Si mena bensì gran rumore di tre goccioline di sangue, che la sola Maria Domenica Clini dice di avere veduto presso l'uscio di casa Cesaroni nel mattino successivo alla miseranda fine di Luigi Costantini (*). Affinché per altro potesse ciò sussistere, farebbe di mestieri, che (Cesaroni) // Cesaroni fosse rincasato talmente inzuppato di sangue da spanderne qua e colà per lo spazio di circa settanta passi, quali appunto intercedono dal luogo dell'eccidio alla casa Cesaroni (*).

Si fa pure gran conto dell'agevolezza, con cui Catterina Cesaroni riconobbe la persona di Luigi Costantini, già cadavere (*). Anche ciò si spiega assai di leggieri. Catterina era molto pratica della persona e degli indumenti di quell'infelice, perché lo aveva spesso dinanzi agli occhi: sapeva che nella notte precorsa doveva egli venire a prendere suo marito per trasferirsi insieme al Molino di Fossombrone: conosceva che per tale effetto egli avrebbe varcata quella via: vedeva già trascorsa di molto l'ora di accordo senza che fosse comparso ancora né egli né altri per lui: le si presenta in fine quel cadavere in quel posto: eh qual meraviglia se a corsa d'occhio lo ha ravvisato per Luigi Costantini?

Gli amminicoli poi, marcati dal Ristretto Processuale coi dicontro numeri sono così fievoli per se stessi senza l'ajuto di indizi maggiori che per avvedersene basta ridurli alla equiva- (lente) // lente argomentazione infrascritta. La trucidazione di Luigi Costantini non sembra essere opera di suo figlio Filippo: dunque ne furono autori i coniugi Cesaroni. Sillogismo veramente persuasivo!

È mera supposizione che Luigi Costantini seco avesse danari prima di essere trucidato e che di poi non ne avesse (*). È uguale supposizione, che Cesaroni prima ne fosse privo, e che la tenue somma, rinvenuta quindi presso lui, appartenesse all'Estinto. Eppure tutte coteste supposizioni sono indispensabili perché da queste possa poi estrarsi l'altro supposto di conseguenza finale, che Luigi Cesaroni sia stato il carnefice di Costantini. Eccone pertanto supposizioni di supposizioni da innalzare una Mole Gigantesca.

Propalatasi appena la spietata interfezione di Costantini, tutt'altri che Cesaroni ne veniva imputato dalla voce pubblica (*); che poscia converse la sua lingua trisulce contro Cesaroni a motivo della perquisizione domiciliare e dell'arresto da lui sofferto (*). (Dalla) // Dalla fama poi Cesaroni è accusato di vizi affatto diversi e lontani dal ripugnante genere dei delitti di sangue, non meritando veruna considerazione la novelletta del Parroco inventata troppo tardi dalla coinqusita Costantini, che cita maliziosamente il testimonio di un morto. Si legge un documento giudiziario da cui egli viene dichiarato scevro

di qualunque nota criminosa, e dinanzi a cui è forza purché si accheti la Fama non sempre veridica ma sempre loquace (*).

Non può negarsi che l'unico argomento induttivo di una probabilità a carico di Luigi Cesaroni, non emani dall'essersi nel giorno successivo all'omicidio rinvenute presso di lui alcune sue vestimenta macchiate di sangue, dalla cura di farle lavare e nascondere, dalle sue contraddizioni; ed inverisimiglianze nel rendere conto di quella macchia e dalla altre variazioni e menzogne di esso Inquisito. Tuttavia se vorremo analizzare con precisione tutte le parti di questo argomento, lo troveremo poco più saldo degli altri. //

Primieramente la ufficiale perizia correlativa non include che quelle macchie sono tutte di sangue, né punto essa dichiara se questo era sangue di uomo, ovvero di bestia (*). Il che diviene anche più rimarchevole se vi si aggiunge che in altri non rimane tampoco eliminato, che i buoi dei Costantini soggiacessero a sbocchi sanguigni da cui Cesaroni asseriva sulle prime essere appunto originate le macole controverse (*). In secondo luogo né sul cadavere dell'ucciso né sulle vesti di esso apparve alcun vestigio dell'afferramento e della resistenza rispettiva (*); quando che contro una persona pienamente desta e dritta sui piedi nel mezzo dell'oscurità, non era probabile di consumare una macellazione completissima senza lasciarne segni marcati di afferramento e di resistenza (*). In conseguenza di ciò non potendosi confrontare le località di esse orme con quelle delle ridette macchie, queste non valgono, anche per tal riflesso, a giustificare una conghiettura immune da qualunque dubbio siccome per lo appunto richiedesi nelle Argomentazioni giudiziarie. Finalmente, a (snervare) // snervare vieppiù l'indizio in questione, vi concorre il simultaneo reperimento di un seghetto d'antica arruotatura, e che non presentava in sé veruna traccia di delitto (*).

La premura poi di lavare quelle vestimenta e la circospezione di nasconderele non furono certamente, quali si adducevano ad una circostanza così vituperevole così rischiosa e terribile, siccome quella di un reo del più nefando misfatto. Si ponga mente innoltre a questo fatto, che tuona altrimenti in difesa di Luigi Cesaroni. Egli al primo invito della Giustizia, con tutta speditezza e spontaneità si recò intrepido nel mezzo della Forza armata e dei Ministri del Fisco per disserrare di per se stesso la propria casa alla loro perquisizione (*). Ma se in realtà dopo era il barbaro omicida di Cosatantini se sapeva che quelle macole delle sue vesti erano veramente vestigia del suo reato, avrebbe mai potuto usare cotanta non so se sfrontatezza o dabbenaggine, avendo tutta la facilità di cercare nella fuga uno scampo da sicura confusione e da morte ignominiosa (*)?//

Ed è questo l'uomo sì scaltro che abbia saputo architettare un piano di azzardosi delitti concatenati con tanto artificio da potere conseguire parecchi fini con un colpo solo, ma colpo veramente da maestro di consumata nequizia?

Per ultimo le contraddizioni inverisimilitudini e menzogne degli accusati dispiegano naturalissimamente dalla zotica malizia de'campagnuoli combinata con lo spavento della aggressiva loro situazione, affatto nuova per essi, e colla

soverchia smania di sottrarsi a così grave periglio. Quanti altri innocenti, per volersi salvare senza conoscere i mezzi acconci, hanno in cambio firmata de se medesimi la propria condanna?

Oltre ciò, agli Indizi disaminati finora si potrebbero controporre le seguenti risultanze Processuali. Ponendosi per base la medesima espressa del Fisco nel suo Ristretto (pag. 30), ossia la incredibilità che Filippo avesse voluto testimonio ad un simile eccidio un suo nemico se ne ha per conseguenza necessaria che tutti gli Indizi, gravanti quello, giovino a discolpa (de') // de'miei difesi. Né di poco lo aggravano le testimonianze di sua madre e del proprio Parroco(*). Ed oramai come potrà dirsi, chi dei coinquisiti sarebbe rimasto onerato di più, se si fossero intese le persone addotte da Cesaroni in prova di corrispondenze tra i detenuti Costantini e le loro congiunte Antonia e Marianna (*). Chi di più, se si fossero rimarcate e misurate le orme de' piedi umani rimaste sul maledetto suolo della sanguinosa Tragedia? Chi di più, se si fosse tenuto dietro allo stillicidio di quel sangue spietatamente versato? Così fatte omissioni non sono opera di detti accusati e quindi non ne debbono essi risentire il danno in guisa veruna.

Laonde riunendo insieme le fila di questa difesa, diciamo che quanto ai coniugi Cesaroni la cause impulsive messe in campo dal Fisco non sono né proporzionate, né del tutto sussistenti; e che de'suoi innumerevoli indizj mancano parecchi di prova; molti di stretto rapporto con l'azione delittuosa; tutti da ogni sceveranza da ogni dubbiezza contraria. Per la qual cosa vengono essi trionfan – (temente) // temente battuti dai più famigerati principi di Morale Filosofica e di Scienza Penale.

Chi non ha l'animo di già uso a malefici, non può divenire immediatamente scelleratissimo né tampoco il potrebbe addivenire per gradi senza una impellente causa proporzionata e reale “nemo repente fit pessimus ad maleficium nemo conetur sine spe atque emolumento accedere” = Cic. =

Tutti gli scrittori più autorevoli della Filosofica Scienza dei Delitti e delle Pene convergono nel dimostrare che quanto è più difficile a conoscersi il fatto, quanto è meno credibile il crimine per la sua ripugnante atrocità, quanto è meno riparabile la pena per la sua natura e gravità, tanto più accurate più forti e più chiare ne debbono essere le prove.

Gli Indizi poi vogliono essere mai sempre connessi evidenti provati e depurati da ogni dubitazione “Indicia indubitata et luce clariora....expurgata ab omni probabili contrario ... plura sint legitime perfecteque probata et (ad) // ad eundem finem tendant”. Paoletti =. Le precedenze debbono avere una necessaria o verisimile connessione colla volontà e determinazione di commettere il delitto al presentarsi della opportunità, le concomitanze essere connesse strettamente con l'azione e con la natura e indole del medesimo delitto; e le conseguenze essere un naturale ed analogo effetto del delitto stesso.

= De Simoni per i delitti di mero affetto part. I, cap. 16,5,6 =

Indizi di questa fatta basterebbero certamente a stabilire quel centro di luce di verità e di contezza, d'onde soltanto può il Giudice proferire una giusta sentenza: ma dagl'Indizi dell'odierno processo sorgono per lo contrario da ogni parte collisioni o pensamenti ed esitanze.

O Giudici prestantissimi, voi scorgete fino all'intimo senso il valore delle ripetute congetture non che quello degli articoli 440, 41 e 42 della Nuova Procedura Criminale: voi religiosamente apprezzate la libertà individuale e la vita degli uomini: voi sapete che sotto (la) // la scure delle leggi sono caduti talvolta anche gl'innocenti, perché apparivano gravati da maggiori prescrizioni di queste, ora esistenti a danno de'miei difesi: voi non sapreste sostenere la tormentosa memoria di averli condannati se mai un giorno venisse pienamente chiarita la loro innocenza. Dunque l'animo vostro così umano e sagace vi detti oggi pure una sentenza adeguata e benigna³⁶. (...)

(.)
T. Pagnoni avvto

Giona Ioni. “Replica all’Opinamento” in una “pretesa prefissione di termine a consegnare dieci some di scotano”, forsemprone (1858)

Una decina di fogli stampati un po' più piccoli del normale³⁷, piegati verticalmente a plico, in modo da essere contenuti in una mano, gli estremi dell'atto trascritti all'esterno, da un sol lato: «INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI URBINO / in secondo grado di giurisdizione / FORSEMPRONESE / di pretesa prefissione di termine a consegnare dieci some di Scotano / Per / Giuseppe Vichi reo convenuto, appellante, rappresentato dal procuratore dottor Giona Ioni, / contro / Domenico Bianconi attore, appellato, assistito dal procuratore signor dottor Luigi Alippi. / Replica / All'Opinamento. / Tip. Gov. Della Volpe e del Sassi». Li si immagina stretti nella mano sinistra, aprirsi con essa alla lettura, in piedi, solenne, davanti ai giudici: «Illustrissimi ed Eccellentissimi Signori, / Giovanni Lucciarini, poverissimo abitatore di un piccolo villaggio dei dintorni d'Urbino, ...».

Nel primo dei sei volumi delle *Difese e lettere legali* di Secondo Meriggioli, che altro non sono se non l'agglomerato di molti di questi “pli-

³⁶ SASU, Tribunale civile e criminale di Urbino, fondo penale pontificio, 1832, Busta n. 201, All. V.

³⁷ In media 26 centimetri per 18 contro i 29,50 per 21 di un nostro A4.

chi” di atti giudiziari di parte rilegati insieme³⁸, spesso volte ricorre il nome del procuratore Giona Ioni³⁹:

³⁸ Stampati, si è detto. Nella «Risposta alla nuova Allegazione Contraria» proposta all'udienza del 7 maggio 1859, nella questione che oppose Francesca Ottaviani agli esecutori testamentari del canonico don Luigi Vascelli di Cagli (di cui particolarmente nelle pagine che seguono esaminiamo la «Risposta all'Opinamento» per l'udienza del 14 marzo precedente) si legge: «Il contraddittore nell'elaboratissimo scritto in replica alle ragioni che non per gara di contesa, ma per dover di patrocinio, ci mossero ad obbiettare contro l'opinamento; volle alla bella prima censurarci d'aver risposto con la stampa. E di vero, messo in fronte alle nuove Allegazioni l'adagio delle Scuole – *Quid est veritas? Est id quod est* – soggiunge a nostro ammaestramento, che per istabilire una verità non è mestieri della stampa. – Se a stabilire una verità fosse necessaria una stampa, non esiteremmo un momento ad offrirla, ed il nostro Ministero ci chiamerebbe a seguire l'esempio dell'onorevole nostro signor Contraddittore, Ma la verità è ciò che è, né mutasi per cangiar di forme materiali con cui venga esposta (§ 1 della contraria Allegaz.). Or ben ci affligge, Ottimo Giudice, che il Contraddittore siffattamente disconosca i colossali benefici della stampa, e la ravvisi un'ostentazione di vano puerile ingegno, più presto che uno strumento potentissimo per allargar fra gli uomini le conquiste del Vero e del Bene. A malgrado che l'essenza della verità nascondasi nell'intima natura degli esseri, guai pel progresso d'ogni genere, se una forza nemica potesse ammutire la voce della stampa!!! Se non che paleserem sinceri al Contraddittore le cagioni che ci persuasero a stampare. A noi sembrò che il richiedesse l'onore dei Clienti trascinati in giudizio da Francesca Ottaviani; ci parve eziandio che la questione agitata non fosse ignobile; la stampa sottoponendoci al sindacato del Pubblico ci era sprone a maggior diligenza ... in fine, come altre volte, anche allor reputammo doversi usare la larghezza Sovrana, che in favor della Difesa, benignamente prosciolsse la stampa dal freno della Censura preventiva».

Dalla lunga citazione si traggono interessanti dati di studio. In primis, per il poco che se ne può vedere, il fugace confronto con un brano della prosa del “contraddittore” ci farebbe pensare che il nostro avvocato – che, come si dirà, è Secondo Meriggioli – abbia uno stile ben complicato ed artificioso, sia di parole che di costrutti, certamente non facile, nemmeno alla comprensione.

In secondo luogo vi leggiamo le ragioni della stampa di questi atti di parte, che, in fin dei conti si possono condensare in una certa boriosa ammirazione di sé di fronte al “sindacato del Pubblico”.

Infine vi si nota la conferma di un sistema di censura preventiva sulla stampa in vigore nello Stato Pontificio del tempo, nonché di una importante deroga a tale sistema che riguardava gli atti di giudizio (il che, poi, conferma una certa qual prassi a dare alle stampe, appunto, questi atti giudiziari di parte: si vedano anche, per esempio, le *Difese criminali dell'avvocato Giuseppe Marocco di Milano ad uso della gioventù iniziata nello studio della giurisprudenza pratica criminale, precedute dalla ristampa della sua dissertazione sulla necessità della difesa*, Milano 1818-1819; le *Arringhe di Giuseppe Bellingeri avvocato alla r.c. d'appello di Milano, ... coll'aggiunta della teoria e discussioni degli articoli del Codice Civile, che servono di riflessione all'accusa d'infanticidio*, Napoli 1825; le *Arringhe criminali scelte dalle più celebri del foro francese e tradotte in italiano colla giunta d'un discorso dell'avvocato generale Servan sull'amministrazione della giustizia criminale*, Napoli 1825; le *Difese criminali dell'avvocato Ignazio Magnani bolognese lette nanti la legislazione e congregazione di Bologna con un sunto della causa ed esito della medesima*, Torino 1830; e l'elencazione potrebbe allungarsi.

È singolare, invece, che la raccolta del Meriggioli, *Difese e lettere legali*, tratti cause civili, ed esclusivamente queste, ancorché l'autore fosse docente di Istituzioni criminali, come poi si dirà più ampiamente.

³⁹ Nel volume, che conta in totale circa 150/200 pagine, sono riuniti insieme 13 di

- così nella «Risposta all'Allegazione contraria» nella causa «*urbinata*» per «*pretese iattanze e prefissione di termine a giustificarle*» celebrata in primo grado «INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI URBINO» da «*Venturina Fiorentini ed Elia di lei genitore*» contro Salomone Coen;
- così nella «Replica / All'Opinamento» suddetta;
- così nella «Risposta alla Replica contro l'Opinamento» nella causa ereditaria intentata da Lucia Olivieri «*vedova di Sante Guerra e moglie in secondi voti di Giuseppe Pula*» contro Ubaldo Guerra possidente;
- così nella «Risposta all'Opinamento» nella causa «*cagliese*» in secondo grado di giurisdizione «INNANZI ALLA CURIA METROPOLITANA DI URBINO» intentata da Gian Giuseppe Brancuti e dal canonico D. Albertino Amatori «*domiciliati in Cagli appellanti difesi dal causidico Dott. Giona Ioni*»;
- così nella «Risposta alla contraria allegazione con sommario» nella causa «INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE SEDENTE IN URBINO IN PRIMO GRADO DI GIURISDIZIONE» per «*finzione d'Istrumento di quietanza per sc. 3000 sorte dotale*» intentata da Ubaldo Piccini «*commerciante di Fermignano*» contro «*il Nobil Uomo signor Conte Zeffrino Nardini e signor Coriolano Ligi commerciante di Urbino, nella loro qualifica di Sindaci provvisionali del fallimento Guerrieri*»;
- così nella «Risposta alla Replica all'Opinamento» della stessa causa;
- così nella «Allegazione con sommario» per la causa «INNANZI LA CURIA ECCLESIASTICA DI URBINO IN SECONDO GRADO DI GIURISDIZIONE / *Vadesse*» «*di pretesa nullità di presentazione, e revoca di Sentenza profferita dalla Curia Suffraganea di S. Angelo in Vado*» per il parroco di Castel Guelfo don Luigi Peverini contro il possidente Giosafatte Collesi;
- così nella «Risposta alla contraria Allegazione» della stessa causa che «*si propone nell'Udienza 14 maggio 1860*»;
- così nella «Replica alla risposta Avversaria» nella causa «INNANZI AL

questi “plich”: 9 dei quali portano la “firma” (stampata) di Giona Ioni, Dott. Giona Ioni Procuratore, G. Ioni Procuratore, Giona Ioni Procuratore, ecc., 2 sono al nome di Bernardino Berardi, professore, 2 a quello di Giovanni Fabrizi, dottore. Talora sopra la firma stampata del procuratore compare a stampa la firma dell'avvocato “*Prof. Secondo Meriggioli Avvocato*” (in un caso, procuratore il professore Bernardino Berardi, si legge vergata a penna la firma “*SMeriggioli Estensore*”: è la “Allegazione in Risposta con Somm.” nella causa “*urbinata / di pretesa estinzione di censo, restituzione d'indebito, e cancellazione d'ipoteca; / pei / Nobili Signori Crescentino, e Giulio Belenzoni / contro / Il Ven. Collegio dei Nobili di Urbino, e per Esso dei molto PP. PP. Alessandro Serpieri Rettore, e Sigismondo Benvenuti Procuratore del detto Ven. Collegio*”, causa che “*si propone per l'udienza 15 luglio 1859*” – stampato, anche questo, nel “mezzo frontespizio esterno”).

TRIBUNALE CIVILE DI URBINO IN SECONDO GRADO DI GIURISDIZIONE», epigrafata come «*di pretesa transazione sopra querela di stupro*», intentata da Domenico Contucci «*contro / Maria Martelli e Giuseppe Serafini di lei marito pro omni Appellati difesi dal Procuratore Eccmo Sig. Dott. Antonio Ragazzi Professore interino di Diritto Civile*».

Giona Ioni era forse figlio di quel Luigi Ioni che nel 1826, alla ripresa ufficiale dell'attività accademica presso l'Università di Urbino dopo la restaurazione pontificia, si trova ad insegnare le "Istituzioni criminali" nella pontificia Università di Urbino, morto improvvisamente, nel 1847⁴⁰.

Giona Ioni (o Joni) è procuratore, "causidico", come è presentato nell'epigrafe esterna dei due atti della causa "cagliese", e ugualmente nei due atti della causa "vadese" contro Giosafatte Collesi, e ancora nella "Replica alla risposta Avversaria" per la querela di stupro transatta⁴¹. Come tale firma gli atti che vengono presentati al Tribunale, ma lo scrivente, l'estensore, appunto, non è lui.

Non per nulla questi atti, tutti, pur apparentemente firmati con i diversi nomi dei procuratori del caso (Giona Ioni, Bernardino Berardi, Giovanni Fabrizi) sono rilegati insieme, a libro, sotto l'unica, generale, intestazione di "Difese civili trattate innanzi ai Tribunali di Urbino dall'Avvocato Prof. Secondo Meriggioli", vergato a penna dallo stesso autore, sulla prima pagina; e del resto, lo si noterà, lo stile del discorso oratorio, i toni, e il rapporto fra l'argomentazione logica e l'appoggio dottrinale e legislativo, sono in ogni caso gli stessi.

1. Nel primo atto di seguito riportato, la "Replica all'Opinamento" per la "pretesa prefissione di termine a consegnare dieci some di Scotano / Per / Giuseppe Vichi reo convenuto, appellante, rappresentato dal procuratore

⁴⁰ Era stato nominato all'insegnamento delle Istituzioni Criminali nell'Università di Urbino nel 1826. Della sua morte abbiamo notizia per il fatto che nell'anno 1847 appunto il figlio Agostino ("Agostino, figlio del fu D. Luigi Ioni, già Professore di Istituzioni Criminali in questa P. Università": Archivio Bibl. Univ., Fondo dell'Univ., Busta 85, fasc. 5) presenta richiesta di essere ammesso all'esame di laurea con esenzione dal pagamento delle "propine" stabilite dalla legge. Dello strettissimo collegamento tra la storia dell'avvocatura urbinata e la storia della Università di Urbino si è detto nella *Premessa*, nonché nel *Cap. I*.

⁴¹ "Causidico" è indicato anche il dott. Giovanni Fabrizi, procuratore per la causa di Agostino Sciamanna "contro l'università degli uomini originarii di Chiaserna, rappresentati dall'Eccmo Sig. Dott. Antonio Ragazzi Professore interino di Diritto Civile", proposta all'udienza del 3 agosto 1860.

dottor Giona Ioni, / contro / Domenico Bianconi attore, appellato, assistito dal procuratore signor dottor Luigi Alippi”, la questione viene incentrata sul punto essersi o meno perfezionato il contratto di compravendita dello scotano a seguito di uno scambio di parole di commissione fra il «*reo convenuto*» Giuseppe Vichi e l'agente del Bianconi (l'attore) Giovanni Lucciarini.

Il caso è sintomatico di un territorio, il nostro, dove ogni anno la fine dell'estate abbaglia gli occhi col rosseggiare dei colli, e di un'economia agricola datata dove si mercanteggia sui prodotti d'uso per la concia delle pelli. Un tale Domenico Bianconi, per procurarsi una certa quantità di scotano, ne dà incarico a Giovanni Lucciarini, il quale, presentandosi in qualità di “agente di Bianconi” si reca il 10 settembre da un Giuseppe Vichi, commissionandogli a sua volta, come appare da alcune (due) testimonianze, 10 o 11 some di scotano per il 22 settembre, quando, in occasione della fiera di Fossombrone, dovrà incontrarsi con il Bianconi stesso. Pur essendosi entrambi recati alla fiera, Vichi e Bianconi, non si erano incontrati (non si erano, pare, nemmeno cercati, ciascuno per proprie ragioni, che qui non rilevano). Successivamente, però, Domenico Bianconi aveva sollevato in tribunale la questione della mancata consegna dello scotano.

Condannato in primo grado Giuseppe Vichi ricorre in appello avvalendosi degli uffici di Secondo Meriggioli: presenta la “*Replica all'Opinamento*” il procuratore Giona Ioni.

L'appello è costruito con verbosità ampollosa e con puntigliosità di richiami alle fonti, snodandosi per 20 paragrafi attraverso il continuo uso di false “concessioni” alle tesi della controparte, fatte proprie ed incardinate nella sentenza che aveva chiuso il primo grado del giudizio (che tecnicamente viene chiamata Opinamento). Richerius, Reinfestuel, Voet, Gratianus, sono i suoi testi di riferimento normativo; e poi, naturalmente, il Digesto (D. 18,1,3: L. 3, D. *de contrahenda emptio*; D. 18.6.9,1: L. 9 §. 1, D. *de periculo et commodo rei venditae*; D. 22.1.31: Lib. 22 Dig. *de usuris et fructibus et causis et omnibus accessionibus et mora*, N. 31; D. 19,1,13,8: L. Iul. 13 §. *offerri*).

La prima questione verte sul fatto se lo scambio di parole del 10 settembre fra il Vichi ed il Lucciarini poteva ritenersi atto a perfezionare un contratto di compravendita dello scotano con il Bianconi: si tratterebbe invece di «*un patto di specie dissomigliante*», e dunque «*una ben differente azione avrebbe dovuto dispiegarsi in giudizio*. 4 – *Ma sieguasi pure l'ipotesi del Tribunale, che fra Lucciarini e Vichi si trattasse una compravendita su di una merce futura a prezzo determinato* – concede l'avvocato

con ragionamento per assurdo –; *pur tuttavia non deteriora affatto la posizion favorevole del patrocinato, dappoichè non può convenirsi con l'Opinamento, che il discorso contratto giungesse a perfezionarsi nel 10 settembre col solo reciproco consenso delle parti contraenti*».

La seconda questione riguarda l'identificazione del momento perfezionativo del supposto contratto di compravendita con quel 10 settembre, contro il quale l'avvocato oppone il mancato verificarsi di tre circostanze condizionanti, *«intorno allo sborso del prezzo, alla consegna dei sacchi, e al trasporto della merce»*, tre circostanze che devono essere considerate essenziali in base alle espressioni usate nella clausola penale aggiunta: *“Altrimenti (se i patti fossero violati) doveasi ritenere come non effettuato il contratto ...»*. E ancora ritorna la retorica della “concessione” agli argomenti contrari: *«In un ottimo patrocinio non può tornar di danno il concedere come vero il falso. La ragione e la giustizia trovano appoggio dovunque, e nelle ipotesi le meno favorevoli. Si fissi adunque coll'Opinamento per poco, che nel giorno 10 settembre 1857 una compra e vendita di 10 some di Scotano al prezzo di sc. 1,20 per ogni soma fosse perfezionata ...»*.

L'ulteriore argomento trattato nell'appello, quello della mora, rappresenta il passaggio al contrattacco: al Bianconi è per lo meno imputabile la mora, dal momento che il 22 settembre non ricercò il Vichi per pagargli lo scotano, secondo il termine stabilito con il Lucciarini, né quel giorno, né i giorni di poi.

Ma – e ritorna il criterio retorico della “concessione” – *«oltre a ciò, se sussistesse quanto crede il Tribunale, quelle clausole risolutive dovrebbero giudicarsi secondo i principii rigidissimi della legge commissoria»: “la mora colpevole non dee purgarsi ...Vichi provava danno per qualunque ritardo: le convenzioni commerciali fondate sulla speditezza si rifiutano di lor natura a queste pastoie»*.

L'ultimo punto del libello, il 20 rappresenta un prezioso riassunto e le conclusioni.

2. Giona Ioni. “Risposta all'Opinamento” in una “appello da sentenza interlocutoria della Curia di Cagliari”, cagliese (1859)

Ricchezza e leziosità di linguaggio, unita tuttavia ad una preziosa ricchezza delle citazioni si legge anche nella *«Risposta all'Opinamento» «in punto Appello da Sentenza Interlocutoria della Curia di Cagliari che ammise la prova per mezzo degli interrogatorij» (cagliese) che «si propone nell'Udienza dei 14 marzo 1859»*. Citato un ampio stralcio del Troplong (*«La*

difesa dell'Ottaviani facevasi a ricercare l'esecutore testamentario nel Diritto Romano puro. In cui non s'apponeva al vero, dappoichè tale istituzione è dovuta alla Giurisprudenza degli interpreti dei bassi tempi. Adduciamo la testimonianza del Presidente del Senato Imperiale di Francia Sig. di Troplong:»), poi ulteriormente richiamato. Citato altrettanto ampiamente lo Strychio; citato il Graziani, e il Cuiacio; rievocate dall'antichità «le ambagi del Gius formulario Flaviano e Papiriano» sia pure per sconfessarle alla luce dei «progressi razionali del Diritto»; fermato nella mente l'indiscusso apporto del «Gius Canonico, il quale cristianeggiò le Leggi Romane, scosse a dir vero il giogo delle parole, ma comunque avesse larghe le vedute, non insegnò giammai a confondere azione con azione, o a comparirne il diritto a chi non lo ha»; citati diversi paragrafi del «codice vigente» (§ 778, § 780, § 784 N. 1) ⁴².

Lo scrivente si preoccupa di controbattere l'iniziativa di una tal Francesca Ottaviani, fantesca di don Luigi Vascelli, che, nominata legataria dallo stesso, aveva chiamato in giudizio gli esecutori testamentari, invece degli eredi, per la mancata consegna dell'oggetto del legato (o piuttosto perché «la impedivano di scegliere l'oggetto lasciatole in legato, e arbitrariamente le davano cosa di minor valore») ⁴³. Forte del fatto che in quella circostanza gli stessi esecutori testamentari erano stati fatti oggetto di interrogatori e di giuramento, invece di essere estromessi dalla causa non appena convenuti anche gli eredi («con citazione incidentale»), la Ottaviani aveva continuato a chiamarli responsabili in rapporto ai suoi diritti, e ne era conseguito il «Decreto interlocutorio 28 agosto 1857».

Contro il Decreto avevano proposto appello Gian Giuseppe Brancuti e il canonico don Albertino Amatori: ma inutilmente: e a questo secondo «opinamento» si appunta la presente «risposta» con la quale «vi facciam preghiera – si scrive – o Illmo e Integerrimo Monsignore, affinché, rimosso

⁴² Gfr. M. MOMBELLI CASTRACANE (a cura di), *La codificazione civile nello Stato pontificio*, Napoli 1987.

⁴³ Nel libro di seguito a questa «Risposta» è riportato anche il libello prodotto nella successiva udienza del 7 maggio, come si è detto, *supra*, p. 177 nt. 38. In essa, in uno degli stralci dell'atto avversario che vi sono trascritti, si leggono i particolari di questo comportamento: «Perché ci si dice in contrario, chiamare gli esecutori testamentari invece degli eredi? Vuolsi conoscere il perché? Eccolo ... La cassa fu aperta dagli esecutori Testamentarii; non basta. Da questi ne fu presentata all'Ottaviani altra vuota di effetti: e ciò quando il testatore aveva disposto che la Ottaviani dovesse avere «una cassa di noce a sua libera scelta con proibizione espressa ai miei eredi di aprirla o visitarla». Nel totale il libro di Meriggioli dedica 24 pagine alla causa successoria della Ottaviani, 12 per il primo atto, e altre 12 per il secondo.

dall'animo ogni dubbio, vogliate revocare il Decreto incidentale della Curia suffraganea di Cagli con la condanna dell'appellata in ogni spesa».

Nella costruzione retorica dello scritto è riportato per ampi stralci il testo del libello d'appello; viene confutato in due righe (ma con estremo "garbo") l'argomento contrario riportato nell'opinamento in contestazione: «E dir vero non ci contraddice il Cons. 213 del Castrense a cui s'appoggia l'Opinamento. Quivi è supposto, o il legato privilegiatissimo a causa pia, o che il Testatore abbia rimesso alla cura degli esecutori testamentari di mandare ad effetto un determinato atto di suo volere».

Per evitare di entrare ancora nel merito della causa, la sentenza di appello sul decreto interlocutorio si era preoccupata di rettificare la questione, precisando che non tanto si dovesse discutere se la legataria poteva chiamare in giudizio gli esecutori testamentari, ma piuttosto se il primo giudice poteva ammettere tale giudizio. E con ampiezza di argomentazione lo scrivente vuole persuadere che «In somma la controversia che oggi si agita, comunque cada sopra l'articolo incidente dell'interrogatorio non ha altro quesito logico di questo»⁴⁴.

3. Secondo Meriggioli. "Risposta all'Opinamento" per "pretesa estinzione di censo, restituzione d'indebito, e annullamento d'ipoteca", urbinato (1860)

Tutt'altra questione si tratta nella "Risposta a difesa dell'Opinamento" preparata per l'udienza 3 agosto 1860 del Tribunale Civile di Urbino in secondo grado di giurisdizione. Vi è chiamato in causa un'antichissimo istituto della storia del diritto che è l'"università degli uomini originari" (in particolare degli uomini originari di Chiaserna), una remota forma di condominio, che ancora oggi conta diverse espressioni⁴⁵, creatasi nella

⁴⁴ Cui replica, in conclusione, con la testimonianza de "il riverito Giureconsulto di Francia, il Presidente del Senato Imperiale, lo Strybio, il Graziani, il Sabelli, il Costantini, il Cardinal De Luca, ed altri dotissimi Giurisperiti" i quali "negano recisamente, che i legatarii abbiano azione a conseguire i legati dagli esecutori testamentari".

⁴⁵ Nella zona del Monte Catria si riscontrano oggi una serie di realtà la cui origine e natura storica meriterebbe autonomi adeguati studi: l'Università delle XII Famiglie Originarie di Chiaserna, l'Università Agraria della Popolazione di Chiaserna, l'Università degli Uomini Originari di Frontone, l'Università Agraria degli Uomini della Villa di Acquaviva, l'Università Comunanza delle Famiglie di Campitello, la Comunanza Agraria di Serra Sant'Abbondio, il Consorzio dei Possidenti di Isola Fossara, e più oltre, verso l'Umbria, l'Università degli uomini originari di Costacciaro.

realtà delle montagne fra le Marche e l'Umbria, quando, attorno alla metà del secolo XIII, la totalità degli uomini "originari" di una certa zona si coalizzò, stringendosi in un patto sociale, e con un immane sforzo collettivo, liberandosi dal giogo di signorotti e feudatari esosi, riuscì ad acquisire e a mantenere la proprietà dei terreni su cui vivevano e lavoravano.

Il 29 maggio 1854 tale Agostino Sciamanna acquista, con atto scritto, un tratto di terreno boschivo, "*non solo ... la frazione della Selva Consortile che sotto la strada s'estende, ma ben anche il tratto superiore verso il confine, il quale divide i beni delle XII Famiglie originarie dai possedimenti del Cav. Bartolucci*": si tratta in realtà di acquisto del diritto di far legna sui terreni del Consorzio: "*§. 2. L'Università o Consorzio di Chiaserna richiese in Giudizio innanzi al Governatore di Cagli, che Agostino Sciamanna le rifondesse il danno accagionato con recisioni ed atterramenti arbitrarii di piante; imperciocchè il taglio che questi ebbe comprato non si estendea a tutto il bosco la Varrocchia*".

Alla sentenza di primo grado che circa l'estensione del diritto acquisito gli era stata sfavorevole, Sciamanna aveva positivamente proposto appello ⁴⁶.

Individuato il perno della confutazione avversaria nel fatto che la sentenza d'appello "*dipartendosi dal primo Giudicato del Governatore di Cagli abbia avuto in minor pregio i testimonj di quel che l'apoca, a cui il controverso contratto si volle raccomandare*", a partire dal § 2 l'avvocato Meriggioli si premura di analizzare le varie testimonianze e la loro rilevanza nella decisione del giudice di secondo grado.

Inizia infatti col dimostrare, con ricchezza di citazioni dalle decisioni della Rota Romana (219, 323, 819, 1013 *coram* Molines) e di brani latini, che la rettifica dei testimoni circa l'estensione della macchia venduta deve essere considerata decisiva in particolare se confrontata con la stima (pe-

⁴⁶ Nel libro che abbiamo in esame è raccolta anche la "replica" a quella che era stata evidentemente la "risposta" contro l'appello proposto (inizia: "*Replichiamo contro elaborata ed acerba risposta*"): essa non presenta la consueta traccia riassuntiva nella mezza facciata esterna, ma riporta soltanto, alla fine della pagina 16, l'indicazione di una sorta di *mutatio iudicii* ("*Si reca adunque innanzi la sofferta lesione, sebbene per non dilungar di soverchio il ragionamento, ci rimettiamo al § 13 della prima Allegazione, ove s'avvertì che oggi non occorre esaminare se il prezzo concordato era lesivo, ma invece se l'intero bosco la Varrocchia, come è posseduto dal Consorzio, sia stato venduto ad Agostino Sciamanna. Insistiamo adunque per la revoca dell'appellata Sentenza*"), la data ("*Studio 16 settembre 1859*") e la firma – si fa per dire – del procuratore ("*G. Fabrizj Procuratore*"). Nel totale il libro di Meriggioli dedica 40 pagine alla causa "*di rifusione di preteso danno*", 16 per il primo atto, e altre 24 per il secondo.

rizia?) del carbonaio Paolo Rabbini, incaricatone ufficiosamente dal fattore del Consorzio, quando poi la perizia del Sig. Bufalini, *il cui giurato referto fu inserito negli atti e che indossò in Prima Sede la veste autorevole di perito*, in fin dei conti *se stimò il supposto danno, non fornì alla causa alcun proficuo elemento*.

I paragrafi che seguono fino al § 10 si svolgono tutti nell'esame delle parole dei testimoni, per controbattere le argomentazioni dell'avversario Consorzio di Chiaserna che vorrebbe limitata la vendita a quel tratto della selva Varrocchia posta tra il fosso e la strada: sia l'uno che l'altro avvocato in opposizione si ingegnano a trovare contraddizioni e/o consensi nell'uso di certe parole o espressioni invece che di altre, e argomentando di logica sui comportamenti dei testimoni, che altri non sono che i carbonai, che si trovavano nei pressi della macchia a far carbone quando le parti contraenti vi si erano recate per le ispezioni opportune all'atto della vendita, e gli stessi accompagnatori.

Al § 11 si discute circa l'ammissibilità di certe testimonianze che la difesa del Consorzio aveva evidentemente ritenute invalide vuoi per ragioni di parentela dei testimoni con l'una delle parti in causa (e qui è riportato discorso sul 626 e 627 di Procedura alla luce del D. *de testibus* 3,1 (*eum qui iudicat magis posse scire quanta fides habenda sit testibus*), vuoi per ragioni di rapporto sociale dal momento che *socii iure quodam fraternitatis ligantur* (D. *pro socio*, 64,2). Sfilano sotto l'analisi comparata dell'avvocato le testimonianze di volta in volta del Grigiolone di Cantiano (massaro del Consorzio), di Paolo Rabbini (il carbonaio cui lo stesso fattore vorrebbe fosse attribuita la qualifica di perito avendogli lui stesso commissionato di valutare l'estensione della vendita), di Pietro Buricchia e Francesco Cavallini, che si trovavano a far carbone sul posto quando le due parti contraenti con alcuni tecnici vi si erano recate a visionare i confini della macchia, del Cenciatti, di Domenico Stefanelli, del canonico Luchetti, segretario del Consorzio ed estensore dell'atto di vendita, di Gregorio Bettarelli e Gioacchino Ottaviani, di Sestilio Galeotti.⁴⁷

Nel § 12 l'avvocato Meriggioli risale al primo argomento dell'avversario, il fatto cioè che, se l'attore Agostino Sciamanna si era affidato alla voce di tanti testimoni, e non all'atto scritto di vendita, ciò induceva a ritenere che egli stesso lo considerasse in fondo contrario alle sue pretese.

⁴⁷ Si veda in particolare il § 10 dove, in contraddittorio con l'atto avversario, Meriggioli discute del riferimento di un inciso delle parole di Francesco Cavallini ad una ovvero ad altra parte del suo stesso discorso, alla frase principale o all'incidentale.

L'argomento è assunto dal Meriggioli a proprio vantaggio, non solo perché, nel suo silenzio sui confini del diritto accordato, evidentemente *“in ciò si rimise agli accordi verbali già precedentemente conchiusi; dir si vuole all'estensione al taglio assegnata nell'atto che si stimò la selva e si ispezionarono le piante”*, ma anzi sottolineando che proprio quel silenzio deve far pensare che se un limite di estensione ci fosse stato, nell'atto doveva apparire, se non altro *“affine di garantire le XII Famiglie da qualunque abuso dell'acquirente”* (e qui si richiama Decis. 103, n. 1 part. 5, tom. I Recent.).

Non lo seguiamo più, il Meriggioli, nel successivo ragionare sui singoli punti dell'atto avversario da controbattere, puntualmente riportati e confutati (in un caso anche con dotta citazione dal Voet, *ad pandect. tit. finium regundorum* n. 9). Ci piace comunque soffermare un attimo l'attenzione sull'attestato ricordo dell'introduzione del nuovo catasto pontificio⁴⁸: *“Qual è – pontifica il nostro con la consueta eloquenza – l'argomento principe, l'argomento vitale con cui fa a fidanza il Contraddittore per ribattere ragioni sì inconcusse, e sì evidenti? Un'indagine procurata a gran fretta dal Consorzio pericolante nel vecchio catasto della città e del territorio di Cagli. [...] Ma questo formidabile Achille – ecco l'immane citazione mitologica – tratto innanzi dall'Avversario per tentar l'ultime sorti, manca di ogni vigore. Allorquando effettuavasi il contratto le nuove tavole del Censimento avean già preso il luogo del vecchio Catasto, le cui indicazioni, checchè dicasi in contrario, erano irregolari assai più e confuse. E se le presenti Mappe dei fondi lasciano ancora a desiderare ulteriori perfezionamenti, ciò non dimostra affatto, che nelle questioni ove i tipi del Censo possono apportare utili schiarimenti, debbasi seguire la vecchia descrizione, anziché quella vigente”*.

⁴⁸ L'articolo 191 del *Motu Proprio* di Pio VII del 6 luglio 1816 disponeva che si procedesse alla compilazione di “nuovi catasti regolati a misura e stima, con un modulo comune” in tutto lo Stato, ed affidava tale operazione alla neoistituita Congregazione dei Catasti. Portato a termine nel 1835 (attivato dal 1 luglio 1835, rimase in vigore con aggiornamenti e variazioni, fino al 1924) sotto il pontificato di Gregorio XVI (da cui derivò il nome di “catasto gregoriano”), è il primo catasto generale geometrico particellare dello Stato pontificio: cfr. *Cabrei e Catasti tra Stato Pontificio e Regno delle Due Sicilie* (Atti del Convegno di Studi, Civitella Roveto, 23 settembre 2000), Civitella Roveto 2005; E. CONTI, *I catasti agrari della Repubblica fiorentina e il catasto particellare toscano: secoli 14.-19.*, Roma 1966; ZANNELLA C. (a cura di), *Il Catasto Gregoriano: la provincia di Rieti. Una fonte documentaria per lo studio dei diritti civili e delle proprietà collettive*, Roma 2007.

4. Secondo Meriggioli. “Risposta a difesa dell’Opinamento” per “rifiuzione di preteso danno”, urbinato (1860)

Altra interessantissima pagina storica si legge nella difesa dei “nobili signori” Crescentino e Giulio Belenzoni contro il Collegio dei Nobili di Urbino (“e per esso dei Molto RR.PP. Alessandro Serpieri rettore, e Sigismondo Benvenuti Procuratore del detto Ven. Collegio”).

In realtà si tratta di ben 40 pagine – 16 per un primo atto, proposto all’udienza del 15 luglio 1859 (*“Allegazione in risposta con Somm.”*), e 24 per il secondo (*“Risposta all’Opinamento”*), che “si propone per l’Udienza 17 aprile 1860” – nelle quali si sostiene l’obbligo del Collegio di corrispondere ai suoi clienti la somma annuale di 700 scudi “confessato da due diversi Ordini di Religiosi”, essendo esso “reso libero dal peso dello stesso Censo per virtù della indemaniazione Francese”.

L’avvocato Meriggioli è ben consapevole di dover fare una relazione storica: “§. 2. Siam costretti a prender le parole dal memorabile 1814. Distrutto, per sorte avversa di guerra, l’impero a Bonaparte il Grande, ...”. Si disputa se la restituzione al Pontefice dei beni ecclesiastici abbia comportato la restituzione degli stessi “talchè le Chiese, i Monasteri, e gli ecclesiastici ricuperarono i loro beni, come se mai avessero cessato di possederli”, gravati, quindi, di tutti i pesi e censi che avevano precedentemente alla dominazione francese, ovvero se l’avventura napoleonica abbia lasciato qui un indelebile segno, in particolare in rapporto al fatto che la legislazione francese, incorporando i beni espropriati nel demanio pubblico, aveva assunto altresì a carico del demanio stesso gli obblighi relativi. La conclusione si legge al §. 6: *“Quindi appar manifesto che cadean vuote di effetto le leggi del Regno Italico, le quali ingiunsero a coloro che avean titoli di credito esercitabili sui beni indemanati di insinuarli nella Prefettura del Dipartimento, ed è noto che a tale effetto si accordaron diverse proroghe, e l’ultima ebbe il suo termine col maggio dell’anno 1812”*.

Nella sua ricostruzione storica Meriggioli passa attraverso l’Editto di Pio VII, emanato da Cesena “nel suo ritorno trionfale dal carcere di Fontainebleau”, le notificazioni del Cardinale Agostino Rivarola del 8 giugno 1814 e del 2 luglio seguente, la legislazione transitoria più recente come appunto appare nella menzione della proroga disposta per il “maggio dell’anno 1812”, l’editto del 5 agosto 1823 del Segretario di Stato Consalvi, ecc.... e poi gli atti privati, “l’istrumento 6 febbrajo 1815 rogato dal Mariotti Notaio della Camera”, e l’istrumento Ligi del 1827.

Col §. 7 il Meriggioli incomincia a considerare in special modo la situazione del Collegio dei Nobili, “imperitura memoria di amor patrio del glorio-

so *Clemente XI*", e le sue varie vicende⁴⁹, in particolare relativamente all'altalenante assunzione dell'attività amministrativa gestionale ai Padri Scolopi, e poi ai Gesuiti, e poi ancora ai Padri delle Scuole Pie, e alla sua importanza nel campo dell'istruzione, fatti tutti che indurrebbero a concludere che i beni del Collegio ebbero sorte differente dagli altri in generale.

Ma non staremo a seguire ulteriormente l'aulica prosa dell'avvocato Meriggioli in questa causa, né il suo laborioso argomentare fondato sulle dotte citazioni.

È invece opportuno conoscere un po' più approfonditamente l'estensore di queste *Difese e lettere legali*, l'avvocato Secondo Meriggioli di Fano⁵⁰.

Meriggioli (n. a Fano nel 1821, m. a Urbino nel 1900) viene nominato nel 1847, in seguito a pubblico concorso, sulla cattedra di "Istituzioni criminali" che era stata di Luigi Ioni, e qui rimane fino al 1856 (nel '51 era stato anche eletto membro del Collegio filosofico dell'Università), quando, dopo nuovo concorso, ottiene la cattedra della stessa materia a Bologna. A questo primo periodo appartiene l'attività di patrocinatore espressa nella pubblicazione, coi tipi della Cappella, della causa *Innanzi alla Curia ecclesiastica di Urbino in primo grado di giurisdizione urbinata: di preteso pagamento di canone per il molto rev.do padre Giuseppe Cimati delle Scuole Pie, nella sua qualifica di rettore del Collegio convitto de' nobili in Urbino, contro il ven. Convento dei RR. PP. Gerolamini di Urbino rappresentato dal molto rev.do padre provinciale d. Settimio Fucili*, Urbino 1852. Dopo la caduta del governo pontificio lascia Bologna e si stabilisce a Urbino a svolgere attività forense (dal 1860 comunque viene eletto nel Collegio legale dell'Università). È del 1862 un altro intervento giudiziale, in qualità di procuratore⁵¹, *Innanzi al Tribunale del circondario di Urbino, tra Bucci Pietro tanto in nome proprio quanto come gestore ed amministratore deputato dalla Società dei condomini del mulino detto di Secchiano*

⁴⁹ Il Collegio dei Nobili, trasformato in Liceo-Convitto durante la parentesi napoleonica del Regno Italico, aveva ripreso la sua vita con la restaurazione del 1814. I Padri Scolopi, che avevano retto il Collegio dalle sue origini, non essendo in grado di riprendere la loro funzione educativa perché in numero esiguo, furono sostituiti nella gestione dai Gesuiti, i quali, però, dopo pochi anni, lasciarono il campo di nuovo agli Scolopi: il Meriggioli prende in esame particolarmente (e con richiamo alle fonti) le modalità che avevano regolato particolarmente ciascuno di questi trasferimenti, in rapporto all'assunzione degli obblighi ed oneri che gravavano sui beni oggetto del trasferimento.

⁵⁰ Riporto qui, senza modifiche, la nota che su Meriggioli ho scritto nel mio lavoro *La formazione del giurista* cit.

⁵¹ Si tratta qui di atti i cui stampati risultano dal Catalogo Nazionale OPAC autonomamente, alcuni dei quali, magari, mancano nella raccolta *Difese e lettere legali* di cui si è detto.

possidente domiciliato nel suddetto luogo ... contro Calisesi Domenico Antonio mugnajo dimorante nel mulino anzidetto ..., contro i sigg. rev.do can.co d. Domenico ed Angelo fratelli Fabbri domiciliato il primo a S. Agata Feltria ed il secondo a Massa Manente ..., di espulsione dal fondo locato per la cessazione del contratto, disputa / [R. Brunetti avv. patrocinante, B. Berardi procuratore, ugualmente pubblicato a Urbino, coi tipi della Cappella.

Un secondo periodo di insegnamento accademico vedrà il Meriggioli sulla cattedra del “Diritto commerciale” oltre che del “Diritto e procedura penale”, a partire dall’a.a. 1880/81. È a quel periodo che attribuirei – perchè mi sembra opera della maturità – l’altro volume, un assai ampio e ben articolato manoscritto, contenuto nell’insieme n. 130 citato⁵²: si tratta di un “Compendio” (la seconda parte del titolo non si legge bene), diviso in libri e titoli, che comincia dal “Della Giustizia e del Gius”, continua con il “Dell’origine del diritto e di tutti i magistrati e della successione dei Giurisperdenti”, e così via – che è, come ognuno vede, la stessa divisione del Digesto – e presenta una colonna bianca laterale per le “postille al testo” le quali sono rappresentate da domande (siglate appunto con D.),

“E necessaria la legge? Chi ne fu il primo Autore. Quando si deve ricorrere al diritto romano. Sua necessità.”

“Cosa è la Giurisprudenza?”

“Cosa è la giustizia e come si divide?”, etc.,

A queste domande, parallelamente, il testo risponde (e anche la risposta risulta siglata con la R.), pur senza trascurare una sua struttura organica ed unitaria. L’opera si interrompe però, dopo nove fitti quinterni, al libro 39, titolo 2°, “Del danno non fatto, delle grondaie, degli sporti”. È in questo secondo periodo che si deve collocare un’ultima comparsa giudiziale, *Se per diritto canonico sia assolutamente vietata la pluralità dei benefici, ovvero proceda il divieto nel concorso soltanto di un beneficio residenziale con altro del pari residenziale: lettera legale al Rev. Sig. Don Majolo succ.* (Urbino, tip. Rocchetti, 1887). Tenne la presidenza della Facoltà dal 1883 fino alla morte. Antonio Vanni lo dice “dotato di vasta cultura giuridica, consolidata dal lungo esercizio del foro, conoscitore profondo dei trattatisti di diritto comune, di quegli enormi in folio, in cui sta racchiuso tanto tesoro del giuridico sapere e che egli possedeva in gran copia nella sua ricca biblioteca” (cfr. *Relazione del Rettore*, in *Annuario della Libera Università Provinciale di Urbino*, 1900-041 p. 9; il *Necrologio*, ivi, p. 125 ss.). Due sono i discorsi inaugurali a lui attribuiti, per l’anno 1888, *Dottrina della prevenzione dei delitti* (in *Annuario della Libera Università Provinciale di Urbino*, 1888-89, p. XXI ss., ora in *Relazioni dei Rettori*, I, cit., p. 540 ss.), e

⁵² Archivio Bibl. Univ., Fondo dell’Univ., Volumi, n. 130.

per l'anno 1896, *L'emenda dei condannati e le carceri italiane* (in *Annuario della Libera Università Provinciale di Urbino*, 1996-97, p. XXI ss., ora in *Relazioni dei Rettori*, II, cit., p. 748 ss.).

E può essere altresì interessante, infine, volgere brevemente uno sguardo d'insieme sui sei volumi delle *Difese e lettere legali* che vanno sotto il nome del nostro.

Questi atti legali rilegati insieme costituiscono una copiosa testimonianza dell'attività forense, in particolare nel periodo del cambiamento fra la procedura dello Stato Pontificio e la procedura del Regno d'Italia. Se le cause di cui al primo tomo sono tutte anteriori al 1861, a partire dal secondo tomo cambiano le intestazioni (*"Innanzi al Regio Tribunale del Circondario di Urbino"*), cambia certa nomenclatura di base (non più *"opinamento"*, non più *"replica"* o *"allegazione"*), rimangono però fondamentalmente gli stessi nomi dei causidici (sia pure accanto ad altri nuovi), rimane Bernardino Berardi, rimane Giovanni Fabrizi⁵³, rimane soprattutto la stessa prosa ricca (troppo ricca), aulica ed ampollosa, nutrita di citazioni classiche e di amenità poetiche⁵⁴, perfettamente riconoscibile.

L'insegnamento universitario (come si è detto in seguito a pubblico concorso nel 1847 era stato assegnato come docente alla cattedra di "Istituzioni criminali" che era stata di Luigi Ioni, rimanendovi fino al 1856) unito alla pratica forense ha conferito al Meriggioli una naturale capacità

⁵³ Non compare più invece Giona Ioni. Alcuni di questi, come Bernardino Berardi, o Antonio Ragazzi, o altri, sono professori, colleghi negli insegnamenti universitari.

⁵⁴ Un breve esempio per tutti. Nella "Allegazione con Sommario" relativa alla causa del 1860 Luigi Peverini contro Giosafatte Collesi, §. 2, scrive: *"I figli della terra perduti nell'idolatria della materia stoltamente hanno in non cale ogni religiosa aspirazione; ma non mentirà per volger di tempo la Sentenza del Cantor della Gerusalemme"*

NON EDIFICA QUEI CHE VUOL GL'IMPERI
SU FONDAMENTI FABBRICAR MONDANI"

E analogamente nelle Conclusioni della causa del 1874, *Amministrazione Fondo per il Culto contro il sindaco di Urbino Ercole Salmi*, a introdurre a inizio del §. 28 il discorso della prescrizione delle azioni cui si appellava, scrive:

"Ogni cosa mortal passa e non dura"

Il diritto a muover le liti e a porre innanzi un azione, o avesse questa per fine di togliere ad alcuno il possesso di una cosa, o mirasse a costringerlo all'adempimento d'una obbligazione non potea avere una durata indefinita. Infatti il ben pubblico richiedea che, trascorso uno spazio di anni notabile, ogni questione fra Cittadino e cittadino fosse tolta di mezzo. Non è qui il luogo acconcio per esaminare tutta la sapienza e la necessità di questo provvedimento delle Leggi Civili, che d'altra parte apparisce di per se stesso opportunissimo e che appellasi prescrizione".

di adeguarsi ai mutamenti: non per nulla deve attribuirsi a quel primo periodo di docenza universitaria una delle due opere manoscritte conservate presso l'Archivio della Biblioteca Universitaria al n. 130, sotto il titolo di *"Meriggioli prof. Secondo, Studi di Materie Legali (Manoscritto)"*.⁵⁵

I tempi apportano però anche, forse, una qualche trasformazione dello stile nella costruzione del discorso avvocatesco: di qui la presenza spesso nei diversi atti di una sezione di "fatto" e di una sezione di "diritto", sulla base dei circolanti formulari⁵⁶.

⁵⁵ Il volume comprende una serie di testi, di non univoca attribuzione, fra i quali figurano sicuramente del Meriggioli almeno il primo ed il secondo: il primo, uno svelto quinterno di otto pagine, diviso in 20 brevi paragrafi, dal titolo *"Origine e Natura della Pena"* può sicuramente riferirsi agli anni fra il 1847 ed il 1856, mentre il secondo va ricollegato forse con più concretezza al secondo periodo di insegnamento urbinato del nostro (dal 1880 al 1900).

⁵⁶ Come il *Manuale pratico di procedura civile pel Regno d'Italia : opera contenente 1. testo del Codice di procedura civile ... e Formulario degli atti giudiziali, dell'avvocato patrocinante* A. M., Torino 1861; o il *Formulario sistematico degli atti occorrenti nel procedimento civile tanto in affari contenziosi quanto non contenziosi secondo il nuovo codice di procedura civile pel Regno d'Italia*, Firenze 1865; o *Il codice di procedura civile del Regno d'Italia spiegato con esempi pratici ossia formulario generale degli atti ne' giudizi civili richiamando ed esponendo per ciascheduna formola le disposizioni correlative*, per Luigi Girrelli, Napoli 1865; o il *Formulario degli atti civili, ossia Il Codice di procedura civile messo in pratica e analisi del Codice di procedura del Regno d'Italia approvato per Decreto reale del 25 giugno 1865 per attivarsi al 1. gennaio 1866*, per cura del dott. Luciano Strambi, Firenze 1865-1866; o il *Formulario sistematico degli atti occorrenti nel procedimento civile ... secondo il nuovo codice di procedura civile pel Regno d'Italia ...*, Firenze 1866; o il *Formulario generale compilato sul codice di procedura civile e di commercio del Regno d'Italia: Per servire di guida alla pratica del foro*, per Giuseppe Golia, Napoli 1866; o il *Formulario di tutti gli atti di procedura civile e commerciale a riscontro del testo dei codici: seguito dalla tariffa del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma, redatto dagli avvocati R. De Ruggiero e F. Dentice*, Napoli 1891; etc.